

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Concluso il 18 giugno 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2015
(Stato 1° ottobre 2019)

*Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
di seguito denominati «gli Stati contraenti»,
nell'intento di facilitare la circolazione stradale transfrontaliera tra i due Stati,
hanno convenuto quanto segue:*

Sezione 1: Conducenti di veicoli

Art. 1 Competenza

- (1) L'ammissione delle persone alla circolazione stradale è di competenza dello Stato di domicilio.
- (2) L'ammissione delle persone non domiciliate in uno degli Stati contraenti spetta a quello dei due in cui la persona si trova prevalentemente.

Art. 2 Riconoscimento delle licenze di condurre

- (1) Le persone domiciliate in uno degli Stati contraenti sono autorizzate a condurre veicoli a motore sul territorio dell'altro Stato se sono titolari di una licenza di condurre valida e hanno compiuto l'età minima richiesta da quest'ultimo. Tale licenza autorizza la guida di tutte le categorie di veicoli a motore per le quali è stata rilasciata. L'articolo 42 capoverso 3^{bis} dell'ordinanza svizzera del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione (OAC CH) e l'articolo 39 capoverso 3a lettera b della corrispondente ordinanza del Liechtenstein del 1° agosto 1978² (OAC FL) non sono applicabili.
- (2) Le licenze di condurre ottenute eludendo le disposizioni svizzere o del Liechtenstein o le pertinenti direttive dell'Unione europea concernenti la patente di guida non possono essere utilizzate.

RU 2015 2509

¹ RS 741.51

² LR 741.51

Art. 3 Riconoscimento della licenza per allievo conducente

(1) La licenza per allievo conducente rilasciata da uno degli Stati contraenti autorizza il titolare a effettuare esercitazioni di scuola guida sul territorio dell'altro Stato accompagnato da una persona autorizzata conformemente alle prescrizioni dello Stato di domicilio.

(2) Per l'età minima si applicano le prescrizioni dello Stato contraente visitato.

Art. 4 Cambiamento di domicilio

(1) Il titolare di una licenza di condurre rilasciata da uno degli Stati contraenti che trasferisce il proprio domicilio nell'altro Stato deve notificare il cambiamento entro 14 giorni alla nuova autorità competente, richiedendo contemporaneamente la licenza di condurre del nuovo Stato di domicilio. La competenza passa alla nuova autorità a partire dalla data del trasferimento di domicilio.

(2) La nuova autorità competente rilascia la licenza di condurre senza esame. Questa regola si applica anche nel caso in cui:

- a) pur essendo stata rilasciata da uno Stato terzo, la licenza di condurre presentata dal conducente è riconosciuta materialmente come licenza di condurre di uno degli Stati contraenti;
- b) il conducente è titolare di una licenza di condurre provvisoria.

(3) La nuova autorità competente notifica il cambiamento di domicilio all'autorità precedentemente competente.

(4) Il titolare di una licenza di condurre valida del Liechtenstein riceve la licenza di condurre svizzera definitiva. Per le categorie A o B, la licenza definitiva è rilasciata soltanto se al momento del trasferimento di domicilio in Svizzera la precedente licenza era valida da almeno un anno. Negli altri casi è rilasciata la licenza di condurre svizzera in prova. Il periodo di prova decorre dal momento del rilascio della licenza svizzera. Tale periodo dura tre anni, meno il tempo intercorso tra il rilascio della licenza del Liechtenstein e il cambiamento di domicilio, ma al minimo un anno. Esso si applica a tutte le categorie e sottocategorie per le quali la licenza è stata rilasciata e alle altre categorie e sottocategorie ottenute durante la sua durata.

Art. 5 Divieto di far uso della licenza dell'altro Stato contraente

In caso di infrazioni alle norme della circolazione stradale, le autorità svizzere applicano l'articolo 45 OAC CH³ nei confronti dei titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre del Liechtenstein, mentre le autorità del Liechtenstein applicano l'articolo 42 OAC FL⁴ nei confronti dei titolari di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera.

³ RS 741.51

⁴ LR 741.51

Sezione 2: Certificati di capacità

Art. 6 Riconoscimento reciproco

I certificati di capacità sono reciprocamente riconosciuti.

Art. 7 Riconoscimento dei corsi di formazione continua

(1) I centri di formazione continua e i corsi da questi offerti per la formazione continua di conducenti ammessi al trasporto di persone e merci su strada sono reciprocamente riconosciuti.

(2) I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell'altro Stato contraente.

Art. 8 Cambiamento di domicilio

(1) Il titolare di un certificato di capacità rilasciato da uno degli Stati contraenti che trasferisce il proprio domicilio nell'altro Stato deve notificare il cambiamento entro 14 giorni alla nuova autorità competente, richiedendo contemporaneamente il certificato di capacità del nuovo Stato di domicilio. La competenza passa alla nuova autorità a partire dalla data del trasferimento di domicilio.

(2) La nuova autorità competente rilascia il certificato di capacità senza esame. I corsi di formazione continua già frequentati sono accreditati.

Sezione 3: Maestri conducenti

Art. 9 Competenza

L'autorità competente per l'ammissione alla circolazione dei maestri conducenti è quella designata all'articolo 1 numero 1 e all'articolo 4 numero 1 del presente Accordo per la licenza di condurre.

Art. 10 Riconoscimento dell'abilitazione a maestro conducente

I maestri conducenti possono esercitare la loro professione sul territorio dell'altro Stato contraente senza dover chiedere un'autorizzazione, purché si siano annunciati presso l'autorità di quest'ultimo. I maestri conducenti del Liechtenstein devono annunciarsi in ognuno dei Cantoni in cui intendono esercitare.

Art. 11 Vigilanza e provvedimenti

(1) Le autorità degli Stati contraenti esercitano la vigilanza sui maestri conducenti attivi sul proprio territorio.

(2) I fatti che possono giustificare l'adozione di un provvedimento devono essere segnalati all'autorità competente di cui all'articolo 9. Quest'ultima informa l'autorità segnalante in merito alle decisioni prese.

(3) L'autorità incaricata della vigilanza può vietare l'uso dell'abilitazione a maestro conducente.

Art. 12 Formazione continua

I corsi di formazione continua prescritti possono essere svolti anche nell'altro Stato contraente. Le autorità si informano reciprocamente in merito ai corsi frequentati dai maestri conducenti.

Art. 13 Cambiamento di domicilio

(1) In caso di cambiamento di domicilio di un maestro conducente ai sensi dell'articolo 4 numero 1, l'abilitazione a maestro conducente rilasciata da uno Stato contraente è sostituita con quella dell'altro Stato.

(2) I corsi di formazione continua già frequentati sono accreditati.

Sezione 4: Immatricolazione dei veicoli

Art. 14 Riconoscimento dell'immatricolazione

(1) Un veicolo stazionato sul territorio di uno Stato contraente può circolare con la licenza di circolazione e le targhe di controllo sul territorio dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei veicoli ivi immatricolati; in particolare può essere utilizzato anche per effettuare trasporti interni. Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione non è necessario.

(2) Per luogo di stazionamento si intende il luogo in cui il veicolo è generalmente parcheggiato durante la notte. Nei seguenti casi è considerato luogo di stazionamento il domicilio del detentore:

- a) se durante la settimana il veicolo è utilizzato sul territorio dello Stato contraente in cui il detentore non è domiciliato e in media almeno due volte al mese è ricondotto per il fine settimana nello Stato di domicilio del detentore;
- b) se il veicolo è utilizzato per meno di nove mesi consecutivi sul territorio dello Stato contraente in cui il detentore non è domiciliato;
- c) se il veicolo è stazionato per un periodo di identica durata nello Stato di domicilio del detentore e sul territorio dell'altro Stato contraente.

Art. 15 Cambio d'immatricolazione

(1) Qualora il luogo di stazionamento di un veicolo immatricolato in uno Stato contraente sia trasferito nell'altro Stato contraente, il detentore deve annunciare tale trasferimento entro 14 giorni all'autorità competente dell'altro Stato contraente. Quest'ultima ammette il veicolo alla circolazione sulla base della vecchia licenza di circolazione, di un nuovo attestato di assicurazione e di eventuali documenti supplementari.

(2) La nuova autorità competente spedisce la licenza di circolazione annullata e le targhe corrispondenti all'autorità precedentemente competente. Su richiesta, quest'ultima trasmette alla nuova autorità competente, in originale o copia autenticata, il rapporto di perizia del veicolo. Su richiesta, essa trasmette altresì il rapporto di collaudo dell'odocronografo o del dispositivo di limitazione della velocità eventualmente presenti o una copia autenticata.

Sezione 5: Veicoli e trasporti speciali, divieti di circolazione

Art. 16 Veicoli e trasporti speciali

Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 78–85 dell'ordinanza svizzera del 13 novembre 1962⁵ sulle norme della circolazione stradale (ONC CH) e agli articoli 76–83 della corrispondente ordinanza del Liechtenstein del 1° agosto 1978⁶ (ONC FL), le autorità competenti degli Stati contraenti possono rilasciare autorizzazioni per veicoli e trasporti speciali valide anche per l'altro Stato contraente. Per quanto attiene alla competenza (art. 79 ONC CH), il Principato del Liechtenstein è equiparato a un Cantone svizzero.

Art. 17 Divieto di circolare la notte e la domenica

Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 92 ONC CH⁷ e all'articolo 90 ONC FL⁸, le autorità competenti degli Stati contraenti possono rilasciare autorizzazioni a circolare la notte e la domenica valide anche per l'altro Stato contraente. Per quanto attiene all'articolo 92 ONC CH, il Principato del Liechtenstein è equiparato a un Cantone svizzero.

Sezione 6: Registro dei certificati di ammissione alla circolazione

Art. 18 Collaborazione

(1) Gli Stati contraenti collaborano nei seguenti ambiti:

- a) omologazione dei veicoli;
- b) immatricolazione;
- c) carte per odocronografo digitale;
- d) ammissione dei conducenti;
- e) misure amministrative.

⁵ RS 741.11

⁶ LR 741.11

⁷ RS 741.11

⁸ LR 741.11

(2) Gli Stati contraenti possono disciplinare una collaborazione nell'ambito di altri registri della circolazione stradale nel protocollo del presente Accordo (art. 25), purché non riguardino dati personali degni di particolare protezione.

(3) Il Principato del Liechtenstein partecipa alla gestione e all'utilizzo del registro svizzero dei certificati di ammissione alla circolazione (IVZ) in conformità con le disposizioni che seguono.

(4) La legislazione federale svizzera sull'IVZ applicabile nel Principato del Liechtenstein al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo è indicata nel Protocollo di quest'ultimo.

(5) Le competenti autorità del Principato del Liechtenstein, polizia nazionale e autorità di perseguimento penale incluse, hanno gli stessi diritti e doveri delle corrispondenti autorità svizzere.

Art. 19 Spese

(1) La Svizzera assume le spese di realizzazione, sviluppo e gestione del registro.

(2) Il Principato del Liechtenstein assume gli oneri supplementari dovuti alle proprie specifiche esigenze.

Art. 20 Dati

(1) Salvo disposizione contraria nel presente Accordo, la collaborazione è retta:

- a) per i dati forniti dalla Svizzera, dalla legge federale svizzera del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati;
- b) per i dati forniti dal Liechtenstein, dalla legge del Principato del 14 marzo 2002¹⁰ sulla protezione dei dati.

(2) L'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio della circolazione¹¹ del Principato del Liechtenstein (Motorfahrzeugkontrolle) possono inoltrare a Stati terzi i dati trasmessi da ciascuno Stato contraente alla controparte nell'ambito del presente Accordo, sempreché l'autorità competente dell'altro Stato contraente abbia dato il suo consenso scritto.

(3) Il trattamento dei dati in altri registri è ammesso con il consenso scritto dell'autorità competente.

(4) Con espressa autorizzazione della competente autorità del Liechtenstein, i dati da essa trasmessi all'IVZ svizzero possono essere messi a disposizione delle autorità svizzere per fini statistici o di ricerca.

⁹ RS 235.1

¹⁰ LR 235.1

¹¹ Nuova denominazione giusta la comunicazione del Principato del Liechtenstein del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2020 143). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Sezione 7:**Odocronografo, dispositivi di limitazione della velocità e apparecchi di rilevazione TTPCP****Art. 21** Rilascio di carte per odocronografo

Il rilascio delle carte per odocronografo è di competenza all'Ufficio federale delle strade.

Art. 22 Riconoscimento delle officine, controlli di officina, rilascio di carte dell'officina

L'Amministrazione federale delle dogane è competente per:

- a) il riconoscimento delle officine nell'ambito dell'installazione, del collaudo e della riparazione di odocronografi digitali e/o analogici, dispositivi di limitazione della velocità e apparecchi di rilevazione TTPCP;
- b) i controlli di officina corrispondenti;
- c) il rilascio di carte dell'officina.

Art. 23 Fatturazione e spese

(1) L'Ufficio federale delle strade fattura gli emolumenti per il rilascio delle carte per odocronografo del Liechtenstein.

(2) L'Ufficio federale delle strade riscuote gli emolumenti per tutte le carte per odocronografo. La riscossione degli importi dovuti per le carte del Liechtenstein e rimasti insoluti nonostante sollecito dell'Ufficio federale delle strade incombe all'Ufficio della circolazione del Principato.

Sezione 8: Disposizioni di attuazione**Art. 24** Autorità competenti

Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente quali sono le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro.

Art. 25 Protocollo

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono le modalità di attuazione del presente Accordo mediante un Protocollo redatto simultaneamente all'Accordo. Il Protocollo costituisce parte integrante e inscindibile del presente Accordo.

Art. 26 Commissione mista

(1) Gli Stati contraenti istituiscono una Commissione mista incaricata di trattare le questioni derivanti dall'attuazione del presente Accordo. La Commissione è formata da rappresentanti delle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti.

(2) La Commissione è competente anche per le modifiche o le aggiunte al Protocollo di cui all'articolo 25.

(3) In caso di necessità, la Commissione si riunisce su richiesta di uno dei due Stati contraenti. Essa si riunisce alternativamente sul territorio dell'uno e dell'altro Stato contraente.

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 27** Abrogazione di altri atti normativi

Con l'entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati:

- a) lo Scambio di note del 15 dicembre 1977¹² tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco delle licenze di condurre e delle licenze di circolazione nonché sulle misure amministrative; e
- b) l'Accordo del 25 ottobre 2006¹³ sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale.

Art. 28 Entrata in vigore e validità

(1) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica mediante la quale gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente che, in virtù delle proprie norme costituzionali interne, sono adempiuti i presupposti necessari alla sua entrata in vigore.

(2) L'Accordo rimane in vigore fintanto che non sarà denunciato per iscritto da uno degli Stati contraenti. Decade 12 mesi dopo il ricevimento della nota diplomatica di notifica della denuncia.

¹² [RU 1978 45]

¹³ [RU 2007 433]

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 18 giugno 2015, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Simonetta Sommaruga

Per il Governo del
Principato del Liechtenstein:
Adrian Hasler

Protocollo

In virtù dell'articolo 25 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale,

di seguito denominato «Accordo»,

l'Ufficio federale delle strade svizzero e l'Ufficio della circolazione del Liechtenstein

convengono quanto segue:

1. Competenza per i conducenti di veicoli e per i veicoli (art. 1 e 15 dell'Accordo)

L'autorità competente per la Confederazione Svizzera è il Controllo federale dei veicoli a motore o l'Ufficio della circolazione del Cantone di domicilio e per il Principato del Liechtenstein l'Ufficio della circolazione del Principato.

2. Legislazione federale svizzera sull'IVZ applicabile (art. 18 dell'Accordo)

La legislazione federale svizzera sull'IVZ applicabile comprende i seguenti atti e disposizioni normativi, ciascuno nella versione vigente il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo:

- a) articoli 104a–104d della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁴ sulla circolazione stradale;
- b) ordinanza del 19 giugno 1995¹⁵ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali;
- c) ordinanza del 23 agosto 2000¹⁶ concernente il registro delle autorizzazioni a condurre;
- d) ordinanza del 18 ottobre 2000¹⁷ sul registro ADMAS;
- e) ordinanza del 3 settembre 2003¹⁸ sul registro MOFIS;
- f) ordinanza del 29 marzo 2006¹⁹ sul registro delle carte per l'odocronografo.

¹⁴ RS 741.01

¹⁵ RS 741.511

¹⁶ [RU 2000 2300, 2002 3316, 2003 3375, 2004 5071, 2006 1685, 2007 105, 2008 5575, 2010 1653, 2011 3903. RU 2018 4967 all. 4 n. I 1]. Vedi ora l'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (RS 751.58).

¹⁷ [RU 2000 2800, 2002 3320, 2004 2871 5073, 2007 107 5043, 2010 1655. RU 2018 4967 all. 4 n. I 2]

¹⁸ [RU 2003 3376, 2007 109, 2008 4943, 2010 1657. RU 2018 4967 all. 4 n. I 3]

¹⁹ [RU 2006 1703, 2011 3911 n. II. RU 2018 4967 all. 4 n. I 4]

3. Competenza per l'odocronografo digitale (art. 21–23 dell'Accordo)

L'autorità competente per la Confederazione Svizzera è l'Ufficio federale delle strade e per il Principato del Liechtenstein l'Ufficio della circolazione del Principato.

Gli Stati contraenti svolgono autonomamente ma in modo coordinato le attività e procedure relative alle certificazioni secondo le disposizioni dell'UE o alle verifiche di interoperabilità nei confronti dell'Unione europea.

L'Ufficio federale delle strade comunica tempestivamente all'Ufficio della circolazione del Principato eventuali modifiche e sviluppi nel settore della produzione di odocronografi, dell'integrazione del programma informatico di implementazione o degli acquisti OMC relativi alle carte per odocronografo.

Le modifiche del registro dell'odocronografo digitale non previste dal contratto di manutenzione e necessarie in ragione di nuovi requisiti tecnici o posti dall'UE (p. es. TACHOnet, ente di certificazione) sono disciplinate come segue:

L'Ufficio federale delle strade informa tempestivamente l'Ufficio della circolazione del Principato ed elabora una proposta di attuazione o adeguamento. In seguito, la Commissione mista conduce al suo interno le trattative per l'attuazione concreta, compresa l'eventuale partecipazione alle spese da parte del Principato del Liechtenstein.

4. Autorità competenti (art. 24 dell'Accordo)

Le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

per la Svizzera:

Ufficio federale delle strade
CH-3003 Berna

per il Principato del Liechtenstein:

Ufficio della circolazione
Casella postale 684
FL-9490 Vaduz

5. Commissione mista (art. 26 dell'Accordo)

La Commissione mista si compone di rappresentanti dell'Ufficio federale delle strade per la Confederazione Svizzera e dell'Ufficio della circolazione per il Principato del Liechtenstein.

La Commissione mista comprende anche un rappresentante dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa), con voto consultivo.

Berna, 18 giugno 2015, in due esemplari originali in lingua tedesca.

